

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1693/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	102,8
	999	102,8
0709 90 70	052	73,7
	999	73,7
0805 30 10	388	68,6
	524	77,5
	528	61,8
	999	69,3
0806 10 10	052	78,1
	400	174,6
	999	126,3
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
0808 20 50	400	99,6
	512	103,3
	528	79,6
	800	171,8
	804	78,6
	999	102,8
	052	105,0
	388	81,3
0809 30 10, 0809 30 90	528	50,8
	999	79,0
	052	117,4
	999	117,4
0809 40 05	052	66,2
	064	59,3
	066	57,0
	094	42,7
	999	56,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».